



Associazione Italiana Ulcere Cutanee ETS

Documento redatto in base alla nuova normativa che prevede il passaggio delle Associazioni iscritte all'Albo delle Onlus al registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) e successiva richiesta di ulteriori accorgimenti da parte dell'ente

STATUTO

(approvato dall'Assemblea Straordinaria Soci, svoltasi in via telematica, in data 20 settembre 2022)

Art. 1 – Costituzione

È costituita un'Associazione scientifica a carattere interdisciplinare, nella forma di associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 ss. c.c. denominata: ASSOCIAZIONE ITALIANA ULCERE CUTANEE Ente del Terzo Settore, con sigla A.I.U.C. ETS oppure AIUC ETS.

L'Associazione è costituita in forma ai sensi e per gli effetti delle norme del titolo I capo II dell'art. 14 e seguenti del codice civile e del Codice del Terzo Settore di cui al D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 e sue successive modificazioni. La locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" compariranno nella denominazione, in ogni comunicazione rivolta al pubblico ed in qualsivoglia segno distintivo.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Carattere dell'Associazione

L'Associazione, conformemente a quanto previsto nelle successive clausole statutarie, ispira il proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati nonché della elettività e gratuità delle cariche associative e presenta i seguenti caratteri e requisiti:

a) non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, di solidarietà e utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati dei loro familiari o di terzi, avvalendosi anche dell'attività di volontariato dei propri associati di attività di interesse generale come tali previste dall'art. 5 del D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017;

b) svolge soltanto le attività indicate al successivo art. 3 e quelle ad esse direttamente connesse;

c) non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura;

d) impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

e) in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre organizzazioni non lucrative del Terzo Settore od a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per i soci che ricoprono cariche operative all'interno della Associazione, non potrà essere previsto nessun tipo di compenso per l'attività svolta.

Art. 3 – Attività dell'Associazione

L'Associazione, che non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà e utilità sociale, svolgerà attività nel settore dell'assistenza, esclusa l'erogazione diretta di prestazioni sanitarie, e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale avente ad oggetto la prevenzione, la diagnosi e la cura delle patologie e delle lesioni ulcerative cutanee ed i fenomeni di riparazione tissutale.



Associazione Italiana Ulcere Cutanee

ETS

L'Associazione, in riferimento alle attività di interesse generale perseguibili ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs n. 117 del 3 giugno 2017, nello svolgimento della sua attività istituzionale si rifà alle lettere "c" prestazioni socio sanitarie di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni; "h" ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

L'Associazione, nell'ambito delle attività di interesse generale, ha, quindi, l'obiettivo primario di promuovere e favorire gli studi relativi alle materie di cui al comma precedente attraverso la promozione di incontri scientifici (congressi e corsi di formazione) finalizzati alla diffusione, all'aggiornamento ed all'incremento delle conoscenze sulla fisiopatologia, clinica, diagnostica e terapia delle lesioni ulcerative cutanee e del miglioramento delle possibilità di prevenzione. Nello specifico, l'Associazione può operare nel quadro della normativa ECM - Educazione Continua in Medicina, direttamente o in collaborazione con terzi, organizzando ed erogando attività formative nelle diverse tipologie previste dalla normativa in parola (Residenziali, di Formazione a distanza, di Formazione sul campo), finalizzate al miglioramento dei sistemi assistenziali. Tali attività saranno focalizzate, anche non a titolo esclusivo, sull'area delle ulcere cutanee, e saranno dirette alle professioni sanitarie a qualsiasi titolo coinvolte nello studio, nella prevenzione e nella cura delle ulcere cutanee e delle loro implicazioni in campo sanitario e sociale. A questo scopo, l'Associazione può dotarsi (direttamente o tramite contratti e/o accordi con terzi) di strutture, risorse umane, economiche e infrastrutturali che configurino una organizzazione specifica, stabile o temporanea secondo necessità, finalizzata alla programmazione e alla produzione di eventi formativi in campo sanitario.

L'Associazione si propone, inoltre i seguenti obiettivi:

- a) quello di fornire notizie ed aggiornamenti medici, assistenziali e normativi ai propri sostenitori;
- b) sensibilizzare l'opinione pubblica, le Amministrazioni ed i mezzi di informazione su tutte le problematiche connesse alle lesioni ulcerative cutanee;
- c) offrire servizi di assistenza, consulenza, orientamento ed aggiornamento nel campo della prevenzione, diagnosi e trattamento dei problemi ulcerativi cutanei attraverso i più idonei strumenti di comunicazione ed il proprio sito web;
- d) porre particolare attenzione a problematiche di interesse sociale, con particolare riguardo al riconoscimento dei diritti dei portatori di ulcere cutanee attraverso l'adeguamento alle possibilità di cura delle altre nazioni europee (es. rimborsabilità).

L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse. L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o concedere in locazione beni (siano essi mobili e/o immobili), fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

Tutte le iniziative a carattere scientifico, sociale e altro, dovranno essere obbligatoriamente pubblicate sul sito dell'associazione (www.aiuc.it). Questo dovrà essere costantemente aggiornato. L'associazione ed i componenti degli organi sociali nella loro collegialità, il legale rappresentante e suoi mandatari, in relazione alle attività tendenti al conseguimento degli scopi sociali direttamente o indirettamente svolte, pur sviluppando la propria funzione in un contesto statutario che esclude ogni attività a scopo di lucro anche a carattere imprenditoriale, eccezion fatta per quanto promosso nel quadro del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM), si impegnano, e dichiarano all'atto della nomina in tal senso, ad operare in regime di assoluta autonomia ed indipendenza rispetto ad interessi di terzi.

L'associazione adotta una procedura specifica per prevenire e regolare i conflitti di interesse: tale procedura, adottata anche nell'ambito dei processi previsti nel quadro delle attività ECM di cui al



Associazione Italiana Ulcere Cutanee

ETS

paragrafo 3 del presente articolo, è richiamata nella dichiarazione di cui al precedente capoverso. Tra le finalità istituzionali dell'associazione sono escluse la tutela sindacale degli associati e l'attività sindacale di categoria.

Art. 4 – Strutturazione e regolamento

L'Associazione può essere articolata in Sezioni Regionali, regolate da specifiche linee guida generali approvate dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può essere federata o confederata o affiliata con altre Associazioni, nazionali o internazionali, aventi caratteristiche e scopi sociali analoghi o convergenti o affini, sempre mantenendo la propria autonomia statutaria, giuridica e funzionale.

L'Associazione può dotarsi di apposito regolamento esplicativo e normativo, redatto e proposto dal Consiglio Direttivo (CD) ed approvato dall'Assemblea.

Art. 5 – Sede

L'Associazione ha sede legale presso il domicilio del Presidente dell'Associazione, nominato ai sensi di cui al successivo art. 12. All'atto di nomina del nuovo Presidente, il Consiglio Direttivo delibererà la variazione della sede legale dell'Associazione.

E' fatta salva ogni diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Il Patrimonio e le entrate della Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale. Le entrate della Associazione sono costituite da: Quote associative dei Soci Ordinari; Contributi volontari; Donazioni; Proventi derivanti dalle attività didattiche e/o formative della associazione; Fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente.

Le quote associative non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e comunque non sono rivalutabili: il Socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione non può chiedere la divisione del fondo comune.

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio dell'organizzazione sarà devoluto previo parere favorevole dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS – da quando sarà operativo e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale.



Associazione Italiana Ulcere Cutanee ETS

Art. 7 – Esercizio finanziario e rendiconto economico-finanziario

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico-finanziario annuale, o bilancio ove richiesto, ed il bilancio preventivo vengono predisposti a cura del Tesoriere entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio, vengono verificati e valutati dal Collegio dei Revisori dei Conti, e presentati dal CD all'Assemblea dei Soci, unitamente alla relazione sulla gestione, per l'approvazione. Il Rendiconto, o bilancio ove richiesto, ed il bilancio preventivo vengono affissi presso la sede dell'Associazione almeno due (2) settimane prima dell'Assemblea e pubblicati sul sito web dell'associazione (www.aiuc.it)

Art. 8 – Soci

All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi della Associazione formulati con il presente statuto.

L'Associazione, nel rispetto del principio di democraticità, non prevede limitazioni di sorta siano esse economiche e/o discriminanti di qualsiasi natura all'ammissione degli associati e non è previsto il trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.

I soci si distinguono in: Ordinari, Sostenitori, Onorari, Benemeriti.

Sono Soci Ordinari tutte le persone o le Associazioni che vogliano aderire agli scopi associativi, il loro ingresso è condizionato da una quota economica e godono dei diritti di voto elettorali attivi e passivi.

Sono Soci Sostenitori tutte le persone o le Associazioni che vogliano aderire agli scopi associativi, il loro ingresso non è condizionato da una quota economica e non godono dei diritti di voto né elettorali attivi e passivi.

Sono Soci Onorari i cultori di discipline correlate con gli scopi societari particolarmente distintisi con la loro attività scientifica o professionale. Sono nominati in via permanente dall'Assemblea su proposta del CD.

Sono Soci Benemeriti i rappresentanti di Associazioni Scientifiche comunque interessate allo studio delle ulcere cutanee e i delegati di Enti e/o Società e/o imprese interessate allo studio e al finanziamento delle attività scientifiche promosse dall'Associazione. Sono nominati dal CD e mantengono la carica sino alla scadenza del CD che li ha nominati

Viene esclusa ogni forma di partecipazione temporanea alla vita associativa dell'organizzazione.

Art. 9 – Ammissione all'Associazione e decadenza

L'ammissione dei soci è libera.

Gli aspiranti Soci fanno domanda per iscritto al Presidente.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi dell'Associazione.

La qualifica di Socio Ordinario decade:



Associazione Italiana Ulcere Cutanee ETS

1. per dimissione volontaria;
2. per perdita di uno dei requisiti in base ai quali è stata deliberata l'ammissione;
3. dopo due anni consecutivi di morosità nel versamento della quota associativa;
4. per gravi motivi (moralì, comportamento contrario alle finalità dell'Associazione);
5. per morte del socio.

Nei casi 2 e 3 la decadenza è deliberata dal CD, previa contestazione scritta dei motivi e dopo esame della memoria di difesa eventualmente presentata dal Socio e del parere del Collegio dei Probiviri. In caso di decadenza, il Socio può nuovamente presentare domanda di iscrizione dopo un anno di assenza.

Art. 10 – Diritti e doveri dei Soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare, il Socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

I Soci sono informati, a cura del Segretario, di tutte le attività della Associazione. Tutti i Soci hanno diritto ad essere convocati in Assemblea ed hanno diritto al voto nelle delibere i Soci Ordinari, Benemeriti ed Onorari con particolare riguardo alle delibere concernenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione. I Soci Ordinari hanno diritto di voto se in regola con il pagamento delle quote associative. La qualità di socio non è soggetta a limitazioni di carattere temporale. Tutti i Soci hanno il dovere di contribuire al raggiungimento degli scopi della Associazione previsti dal presente Statuto.

Art. 11 – Sanzioni disciplinari

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome della Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia di detto Collegio. Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

Art. 12 – Organi di governo

Gli organi della Associazione sono: l'Assemblea generale dei Soci (Ordinaria e Straordinaria), il Presidente, il Consiglio Direttivo (CD), il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri. In



questi ultimi quattro ruoli i soci possono ricoprire una sola carica. Il Segretario e il Tesoriere eletti dal CD, su proposta del Presidente, sono incompatibili con ogni altro tipo di responsabilità, comprese quelle di organismi non permanenti deliberati dal CD.

I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia del Collegio dei Probiviri e decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

Tutte le cariche associative, fatta eccezione per quanto statuito per l'Organo di Controllo di seguito disciplinato (art. 18 ultimo paragrafo), sono gratuite ed elettive nel rispetto del principio della democraticità e pari opportunità tra donne e uomini.

Art. 13 – Assemblea

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria tutti gli aderenti all'Associazione da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento delle quote annuali.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente, anche supportato dal CD, mediante comunicazione inoltrata dal Segretario.

L'Assemblea Ordinaria può essere convocata anche se ne fa richiesta 1/10 dei soci.

All'Assemblea in sede Ordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntive e preventive del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Probiviri, i Revisori dei Conti;
- c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- d) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Essa si riunisce almeno una volta l'anno per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Rendiconto economico-finanziario, o bilancio ove richiesto, corredato dalla Relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione e dalla relazione del Tesoriere e del Collegio dei Revisori;
- 2) Relazione del Presidente;
- 3) Relazione del Collegio dei Probiviri;
- 4) Attività associativa.

È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto (1/5) dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'Assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea.

L'ordine del giorno di cui sopra relativo alle riunioni assembleari dovrà fare esplicito riferimento alle altre questioni di diverso tipo e natura che si presenteranno di volta in volta e sulle quali l'Assemblea dovrà deliberare.

L'Assemblea Ordinaria delibera in prima convocazione con la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.



Associazione Italiana Ulcere Cutanee

ETS

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria viene comunicata a mezzo e-mail, spedita almeno 2 settimane prima della riunione, e pubblicata sul sito www.aiuc.it, negli stessi termini.

I soci possono farsi rappresentare all'Assemblea, mediante delega scritta da altri soci purché non membri del Consiglio Direttivo.

Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla trasformazione, sulla fusione e sullo scioglimento dell'Associazione, nonché su ogni altro argomento di carattere straordinario di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto sia in prima convocazione che in seconda convocazione, avuta la presenza della metà dei soci aventi diritto, con la maggioranza dei presenti.

Essa è convocata dal Segretario entro trenta giorni dalla richiesta motivata da almeno 4 membri del CD o di un decimo degli iscritti in regola con le quote associative.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia in sede Ordinaria che Straordinaria, mediante videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sugli argomenti all'ordine del giorno. Con l'osservanza di tali requisiti le riunioni dell'Assemblea, sia in sede Ordinaria che Straordinaria, saranno considerate come tenute nello stesso luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario per consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale della riunione.

Tutti i Soci, purché in regola con le quote associative, hanno diritto di voto nelle delibere e hanno diritto ad eleggere gli organi di governo dell'Associazione. Le elezioni degli organi sociali si svolgono con sistema maggioritario a turno unico, con votazioni a scrutinio segreto. Il socio ordinario potrà delegare per iscritto la partecipazione all'Assemblea e l'esercizio del diritto di voto ad un altro socio ordinario, per un massimo di una delega per ciascun socio (specifica: si intende 1 (uno) voto per il socio delegato più 1 (un) voto il per socio delegante). Il socio delegante deve essersi iscritto per la prima volta entro il 31 dicembre dell'anno precedente al Congresso Nazionale ed essere in regola con le quote associative.

Dello svolgimento dell'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, viene redatto il verbale a cura del Segretario, letto ed approvato a maggioranza dei presenti e sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

Tutti i verbali di Assemblea saranno raccolti in originale in un apposito libro tenuto presso la sede dell'Associazione. Tutti i soci potranno liberamente visionarlo nonché chiedere copia od estratto dei singoli verbali.

Art. 14 – Presidente

Alla carica di Presidente, viene indicato un socio ordinario, eletto dal CD tra i suoi componenti. Una volta accettata la carica, in base all'art. 12 del presente statuto il Presidente deve dimettersi dalla carica di membro effettivo del CD. A questo seguiranno le procedure previste nel successivo art. 15. Il Presidente resta in carica per due anni e può essere immediatamente rieletto solo per un altro mandato. Il Presidente non può essere espressione della stessa disciplina specialistica per oltre due mandati. Il Presidente in carica rappresenta legalmente l'Associazione e la dirige in tutte le attività; si avvale della collaborazione del Segretario che egli ha facoltà di scegliere nell'ambito del CD o all'esterno di esso, fra i soci Ordinari. Il Segretario e il Tesoriere durano in carica per un massimo di 2 mandati ed ogni mandato ha una durata di due anni.

Il Presidente, per ogni questione di natura finanziaria relativa all'Associazione, si avvale del Tesoriere nominato dal Consiglio Direttivo tra i membri del CD. In caso di necessità, può adottare



Associazione Italiana Ulcere Cutanee ETS

provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo. Il Presidente, ad inizio del suo mandato nomina un vicepresidente tra i componenti del CD. Il Presidente ha, inoltre, la facoltà di delegare ad altri membri del CD specifiche funzioni nel rispetto dell'art. 12, in caso di assenza o di impedimento subentra il Vicepresidente. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente. Il Presidente, in qualità di legale rappresentante, non dovrà aver subito condanne passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione pena la sua decadenza.

Art. 15 – Consiglio Direttivo

Il CD è composto da un massimo di diciannove membri più il Presidente in carica, tutti Soci, appartenenti ad almeno tre differenti discipline specialistiche o componenti Associative. I Consiglieri sono eletti direttamente dall'Assemblea, in occasione del Congresso Nazionale che avverrà con cadenza biennale – anni dispari- Con parere motivato ed in maniera eccezionale, il CD può derogare da quanto previsto dal precedente capoverso. Durano in carica per un quadriennio e sono immediatamente rieleggibili per un massimo di 2 (due) mandati.

Il consiglio direttivo è così composto: da un massimo di undici Soci Medici, sei Soci Infermieri, un rappresentante delle Associazioni dei Malati. A questi potranno essere aggiunti due membri appartenenti ad altre professioni sanitarie e socio-sanitarie.

Tale composizione è passibile di modifiche dietro approvazione del CD per raggiungere la piena rappresentatività della multidisciplinarietà.

Alla categoria professionale a cui appartiene il presidente eletto viene sottratta una unità per tutta la durata del suo mandato.

Il CD collabora con il Presidente nell'espletamento di tutte le funzioni, comprese quelle direttive, operative ed amministrative. Il CD è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta trasmessa almeno 30 giorni prima della riunione, o dal vicepresidente in caso di un suo impedimento temporaneo o permanente o in seguito alle sue dimissioni.

Il Presidente può convocare il CD nella pienezza delle sue funzioni, in call-conference e/o su piattaforme informatiche in modalità on-line per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno. E' valido il voto dei componenti del CD espresso in forma elettronica. Esso deve essere, inoltre, convocato quando almeno un terzo dei consiglieri ne facciano richiesta. Il CD è validamente costituito ed atto a deliberare se sono presenti almeno il 50% dei componenti. Alle riunioni del CD possono partecipare, su invito e con funzione consultiva, esperti la cui presenza sia ritenuta necessaria. Le delibere del CD sono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente o del Suo sostituto.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il CD con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Il CD è l'organo dell'Associazione al quale compete:

- a) l'Ordinaria e la Straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- b) proporre o valutare i programmi scientifici dei congressi, dei corsi di formazione e nominarne i membri del comitato scientifico;
- c) controllare la gestione delle spese,
- d) predisporre il rendiconto economico e finanziario e proporre l'ammontare della quota associativa annuale;



- e) proporre indirizzi e modifiche statutarie;
- f) convocare l'Assemblea;
- g) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- h) dare esecuzione alle delibere assembleari;
- i) predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- k) deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- l) predisporre i rendiconti preventivi e consuntivi, o i bilanci ove richiesto, da sottoporre all'Assemblea;
- m) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- n) deliberare in ordine all'ammissione dei soci;
- o) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- p) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- q) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- r) provvede alla nomina del Segretario e del Tesoriere dell'Associazione; su indicazione del Presidente.
- s) redigere l'eventuale regolamento interno;
- t) procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- u) irrogare le sanzioni disciplinari.

Decade dal CD il membro che, regolarmente convocato, non partecipa per tre volte consecutive alle riunioni, salvo evento di forza maggiore comprovato dall'assente.

I membri del consiglio direttivo non dovranno aver subito condanne passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione, pena la loro decadenza.

Art. 15 bis – Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è un'articolazione del Consiglio Direttivo, che ne approva la composizione su indicazione del Presidente. Questo sovrintende e pianifica, di concerto con il Presidente, tutte le iniziative necessarie a raggiungere gli obiettivi prefissati dal Consiglio Direttivo. La sua composizione sarà successivamente regolamentata

Art. 16 – Sostituzione negli Organi di Governo

In caso di impedimento o decadenza del Presidente, gli subentra il Vicepresidente. Se viene a mancare un Consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti della sua disciplina o componente associativa. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di Consigliere cessato dura in carica per lo



Associazione Italiana Ulcere Cutanee ETS

stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato. I Consiglieri subentrati decadono insieme agli altri dello stesso turno elettorale. In caso di dimissione volontaria di 7 o più Consiglieri, per dissenso con il Presidente, il Collegio dei Proviviri è investito d'ufficio del problema. Il Collegio esprime un parere obbligatorio e vincolante entro 60 giorni dalla conoscenza del fatto; qualora esso sia negativo per il Presidente, i Consiglieri dimissionari sono reintegrati e il Presidente viene dichiarato decaduto; in caso contrario il CD viene completato ai sensi del comma precedente.

Art. 17 – Comitato di Bioetica

L'AIUC - ETS è dotata di un Comitato e di Bioetica per il controllo della qualità e della correttezza etica di tutte le iniziative tecnico scientifiche sostenute da AIUC, nel rispetto delle indicazioni e dei criteri validati dalla comunità scientifica. Il Comitato Scientifico e di Bioetica dura in carica 3 anni a partire dalla prima riunione di insediamento dello stesso. I suoi componenti possono essere rinominati non oltre il secondo mandato.

Art. 18 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo con i seguenti compiti:

- a) esprimere se richiesti pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- b) controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;
- c) controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto consuntivo o del bilancio, ove richiesto, alle scritture contabili predisponendo una relazione al rendiconto consuntivo, o del bilancio ove richiesto, da presentare all'Assemblea che approva il documento.
- d) Vigila sulla osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Esso è composto da due membri, soci o non soci. eletti dall'Assemblea in carica per quattro anni. A questi si dovrà aggiungere un revisore dei conti scelto tra professionisti esterni regolarmente iscritti all'albo dei Revisori Contabili, nominato dal consiglio direttivo che assume la carica di presidente del collegio e per una durata di quattro anni. Deve essere figura diversa dal commercialista incaricato dalla associazione. Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. Delle proprie riunioni i Revisori dei Conti redigono apposito verbale che verrà archiviato a cura del Segretario dell'Associazione.

Ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti nominati dalla assemblea spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato; mentre al Revisore dei conti professionista nominato dal CD oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato spetta il compenso previsto dalla tariffa dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ridotto alla metà.

Art. 19 – Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Esso ha, in particolare, il compito di:

- a) interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- b) emettere se richiesti pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;



Associazione Italiana Ulcere Cutanee ETS

c) dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti e fra organismi dirigenti.

Il Collegio dei Probiviri esercita funzioni di garanzia e di arbitrato per ciò che riguarda la vita interna ed esterna dell'Associazione, con diritto-dovere di esprimere pareri sulle questioni che gli vengono sottoposte dal Presidente o dai Consiglieri o dai Soci, avendo tutti diritto ad una risposta scritta. I pareri del Collegio dei Probiviri non sono vincolanti, ma devono essere menzionati negli ordini del giorno e nelle delibere; il parere è invece vincolante per l'Associazione in caso di dimissione di quattro o più Consiglieri per il dissenso con il Presidente.

Qualsiasi Socio con una anzianità di associazione di almeno sette anni consecutivi, inclusi gli ex Presidenti di AIUC, può essere indicato per la carica di Probiviro, purché non ricopra altre cariche sociali o intenda candidarsi ad esse, sia in regola con tutti gli articoli statutari nonché con le quote associative e non sia mai stato soccombente in un giudizio di violazione del Regolamento. Il Collegio resta in carica per 4 anni. La composizione del Collegio dei Probiviri viene indicata dal Presidente di AIUC in carica ed approvata dal CD a maggioranza qualificata dei 2/3. Il Presidente ed il CD non possono revocare l'incarico. Il Collegio dei Probiviri, si compone di tre membri che sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza

Invia, solo se necessario, all'Assemblea Ordinaria un rapporto annuale sulla sua attività. Le decisioni del Collegio dovranno essere prese con il rispetto del diritto al contraddittorio e sono da intendersi quali inappellabili. Delle proprie riunioni i Probiviri redigono apposito verbale.

Ai componenti il Collegio dei Probiviri spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato;

Art. 20 – Il Segretario ed il Tesoriere

Il Segretario ed il Tesoriere sono nominati dal CD su indicazione del Presidente. Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare, redige i verbali dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'Assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

Il Tesoriere cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il rendiconto consuntivo, o il bilancio ove richiesto, e quello preventivo da sottoporre al CD accompagnandoli da apposita relazione.

Art. 21 – Condizione di incompatibilità

Il Socio che ha funzioni e/o cariche direttive, sia nazionali che regionali, che decide di assumere, durante il suo mandato, la medesima o altra funzione e/o carica direttiva in un'altra società scientifica, dovrà presentare entro 30 gg una lettera di intenti che definisca le ragioni di tale scelta. Questa dovrà essere approvata dal CD, a maggioranza qualificata (51% degli aventi diritto).

Nel caso in cui il CD non approvi la lettera di intenti o questa non venga presentata, il socio decade immediatamente dalle funzioni e/o cariche direttive, sia nazionali che regionali che ricopre in AIUC – ETS- Questi può presentare entro 30 giorni ricorso al Collegio dei Probiviri per il suo reintegro.



Associazione Italiana Ulcere Cutanee

ETS

Il Collegio dei Probiviri deve esprimere il proprio parere entro 60 giorni. Il parere del Collegio dei Probiviri è insindacabile.

Art. 22 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio. L'Assemblea Straordinaria delibera lo scioglimento con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto sia in prima che in seconda convocazione e può stabilire che il patrimonio sia devoluto a favore di altre Associazioni che abbiano finalità analoghe, oppure a scopi di pubblica utilità sentito il parere favorevole dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS – da quando sarà operativo e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge. Per la scissione e/o la trasformazione sia in prima che in seconda convocazione avuta la presenza dei $\frac{2}{3}$ dei soci aventi diritto la deliberazione viene assunta a maggioranza dei presenti

Art. 23 – Consulenti

Il Consiglio Direttivo può valersi dell'attività di consulenti demandati a specifiche funzioni. Un membro del Consiglio Direttivo giunto al termine del mandato potrà continuare la propria opera in qualità di consulente esterno. I consulenti saranno organizzati in appositi comitati che collaboreranno e risponderanno direttamente al CD.

Art. 24 – Norme applicabili

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto e dalle norme emanate per gli Enti del Terzo Settore di cui al D Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 e sue successive modificazioni e integrazioni valgono ad ogni effetto le norme del Codice Civile in materia di Associazioni.

Art. 25 – Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.